

Comune di Villaputzu

Provincia del Sud Sardegna

COPIA

DETERMINAZIONE UFF. TRIBUTI PATRIMONIO E COMMERCIO

N. 64 DEL 31-07-2018

Reg. Generale 762

Ufficio:

Oggetto: Revoca propria determinazione n. 92 del 28.12.2016 di indizione della procedura di pubblico incanto per l'affidamento in locazione del campeggio comunale, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990.

IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

- con propria determinazione n. 4 del 10.02.2018 è stata disposta la sospensione, ai sensi dell'art. 21-quater della L. n. 241/90, del bando di gara mediante pubblico incanto per l'affidamento in locazione del campeggio comunale, approvato con determinazione n. 92 del 28.12.2016 e pubblicato in data 11.01.2017 sull'albo pretorio informatico del comune di Villaputzu, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'ente e nella sezione "atti soggetti esterni" del sito della regione Sardegna nella sottosezione "aste pubbliche";
- tale sospensione è stata prevista sino alla risoluzione della controversia instauranda e/o al ripristino delle condizioni che rendano possibile l'espletamento della procedura di pubblico incanto, in ogni caso non oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies della medesima legge n. 241/90;

RICHIAMATO l'art. 21-nonies, comma 1, della legge sul procedimento amministrativo, che dispone che: *"Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo."*

DATO ATTO CHE:

- a seguito della deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 07.02.2017, con la quale è stata disposta l'attivazione nanti il tribunale ordinario della procedura di sfratto per finita locazione del complesso immobiliare del campeggio comunale, l'ufficio con propria determinazione n. 34 del 21.03.2017 ha conferito incarico al proprio legale;
- che il Tribunale Ordinario di Cagliari ha emesso l'ordinanza di rilascio dell'immobile entro il termine del 15.10.2018, disponendo contestualmente il mutamento del rito e la fissazione della data di udienza, ben oltre i termini previsti dall'art. 21-nonies per il permanere della sospensione;
- che in data 20.03.2017 è stato, inoltre, notificato da parte della coop. Coo.svi.tur.s un ricorso nanti il Tar Sardegna avverso la determinazione del settore scrivente n. 92 del 28.12.2016, con cui è stata

indetta la procedura di pubblico incanto per l'affidamento in locazione del campeggio comunale e di ogni altro atto presupposto e conseguente;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 26.05.2017 è stato disposto di resistere nanti il Tar contro il ricorso presentato dalla coop. Coo.svi.tur.s. e con determinazione n. 45 del 29.05.2017 è stato disposto l'affidamento dell'incarico legale;

- risulta ancora in essere la controversia innanzi al TAR;

RITENUTO, pertanto, alla luce del contenzioso in essere, che la sospensione del bando di gara per l'affidamento del campeggio comunale non possa proseguire oltre i termini di legge;

PRESO ATTO:

- che la sopravvenienza e la permanenza di due contenziosi, visto che sono ancora pendenti, aventi ad oggetto, direttamente ed indirettamente, la medesima procedura rendono opportuno provvedere, anche in un'ottica cautelare, alla revoca del suddetto bando di gara per l'affidamento in locazione del campeggio comunale, onde salvaguardare la posizione dell'Ente da eventuali pregiudizi o responsabilità;

- che al momento della pubblicazione del bando di gara il comune di Villaputzu non aveva la disponibilità dell'immobile, nonostante la scadenza del contratto fosse avvenuta il 31.12.2015, ma si poneva come ancora possibile una restituzione volontaria dell'immobile, in quanto la procedura di sfratto è stata dichiarata "in itinere" visto che risultava ancora non ufficialmente instaurata innanzi alla competente autorità;

ATTESO, inoltre, che il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 06.02.2018, con il quale, relativamente al campeggio comunale, si prevede che: *"all'esito del contenzioso in essere l'amministrazione si riserva di attuare altre forme di valorizzazione anche ricorrendo a strumenti di partenariato pubblico-privato"*;

RICHIAMATO l'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, il quale, in particolare, dispone che: *"Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.[...]"*;

DATO ATTO di rinvenire, per le motivazioni sopra addotte, i requisiti previsti per l'applicazione della revoca del provvedimento ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 sopra richiamato;

CONSIDERATO che il potere di revocare in autotutela il bando di gara rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gara;

RITENUTO quindi necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, addivenire alla revoca in autotutela della procedura di gara di cui in oggetto;

DATO ATTO che in relazione alla suddetta procedura non era pervenuta all'Ente nessuna domanda di partecipazione e che, pertanto, nessun pregiudizio può derivare dall'adottando provvedimento di autotutela, né si rende necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990;

VISTI:

- il titolo III dello statuto comunale rubricato "Ordinamento degli uffici";

- l'art. 16 del vigente regolamento comunale per gli uffici e i servizi che disciplina le attribuzioni spettanti ai responsabili di settore;

- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62 e il Codice di comportamento integrativo adottato dal Comune di Villaputzu con delibera di G.C. n. 6 del 23.01.2014;
- il Piano comunale triennale per la prevenzione della corruzione e il Programma comunale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2018/2020 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 30.01.2018;
- il Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020, anno 2018, approvato con deliberazione del C.C. n. 12 del 27.03.2018;
- il Piano esecutivo di gestione (P.e.g.) per l'esercizio in corso;
- il Decreto Sindacale n. 8 del 29 dicembre 2017 relativo alla nomina del Responsabile del Settore Tributi, Patrimonio e Commercio ed al conferimento delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 che nell'ambito del piano straordinario contro le mafie ha codificato l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti;
- la Legge 06.11.2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- l'art. 37 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;

DATO ATTO che sono stati assolti gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa mediante la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di 1° livello "Bandi di gare e contratti", del sito istituzionale www.comune.villasimus.ca.it di quanto segue:

- copia integrale della citata determinazione di indizione della gara n. 92 del 28.12.2016 nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- informazioni di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di 1° livello "Bandi di gare e contratti",

ATTESTATO, giusto il disposto dell'art. 6-bis della Legge 07.08.1990 n. 241 e dei sopra citati codici di comportamento, l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

DETERMINA

- di procedere, per le motivazioni sopra riportate, alla revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990 della determinazione del responsabile del settore Tributi, Patrimonio e Commercio n. 92 del 28.12.2016 di indizione della procedura di pubblico incanto per l'affidamento in locazione del campeggio comunale e di tutti gli atti alla stessa allegati;
- di indire, successivamente alla definizione delle controversie descritte in premessa, la procedura di gara più confacente a quanto previsto dal Piano di Alienazione e Valorizzazione immobiliari, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 06.02.2018, con il quale, relativamente al campeggio comunale, si prevede che: *"all'esito del contenzioso in essere l'amministrazione si riserva di attuare altre forme di valorizzazione anche ricorrendo a strumenti di partenariato pubblico-privato"*;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
- di pubblicare nel sito internet comunale www.villaputzu.ca.it, successivamente all'acquisizione dell'efficacia giuridica, quanto segue:

- copia integrale del presente provvedimento nella sezione “Albo pretorio informatico”;
- nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet dell’ente;
- nella sezione “Atti soggetti esterni” del sito internet della Regione Sardegna nella sottosezione “Aste pubbliche”.

L’Incaricato del Servizio

**Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Usai Daniela**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all’ Albo Pretorio
dal 02-08-2018 al 12-08-2018

N. _____ del _____

Lì

IL MESSO COMUNALE

F.to PISU Tigellio

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale

Lì

IL MESSO COMUNALE